

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E SERVIZI AUSILIARI DELL'ASILO NIDO  
COMUNALE "PICCOLI PASSI" – PERIODO 01/09/2026 – 31/07/2028, RIPETIBILE PER ULTERIORI  
ANNI DUE –  
CODICE CIG:**

## **Capitolato Speciale d'Appalto**

### **ART. 1 – OGGETTO**

Costituisce oggetto del presente capitolato l'appalto per la gestione dei seguenti servizi:

- Servizio educativo Asilo nido – (Sezione Lattanti e Divezzi)
- Servizio ausiliario sezione lattanti

I servizi sopra menzionati saranno svolti presso l'Asilo Nido comunale "Piccoli Passi" sito nel territorio del comune di Viù, Viale Rimembranza n. 3.

### **ART. 2 -DURATA E AMMONTARE DEL CONTRATTO**

Il servizio oggetto del presente appalto si riferisce al periodo 01.09.2026 - 31.07.2028

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di espletare idonee procedure per l'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato per ulteriori due anni educativi.

Alla data di scadenza del contratto, in assenza di richiesta di proroga, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune.

L'eventuale nuova aggiudicazione sarà effettuata sulla base di una adeguata istruttoria tecnica delle condizioni di mantenimento dell'interesse pubblico e di vantaggio economico effettivo, da realizzarsi prima della scadenza naturale del contratto e previa acquisizione di formale attestazione di disponibilità da parte dell'Impresa aggiudicataria.

Il valore presunto del contratto è di € 69.640,00 annui presunti di cui € 250,00 annui di oneri per la sicurezza + IVA, ripetibile per due anni e così per complessivi Euro 139.280,00 compresi € 500,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso + IVA, calcolato sul monte ore teorico annuo, così strutturato:

- € 36.960,00 relativi a 880 ore annue ad educatore per n. 2 educatori per servizi educativi
- € 1.000,00 relativi a 44 ore annue di coordinamento
- € 31.680,00 relativi a 1760 ore annue per n. 1 personale ausiliario

Gli importi a base di gara, soggetto a ribasso, sono fissati in:

- € 139.280,00 (I.V.A. esclusa) ma inclusi € 250 di oneri per la sicurezza, corrispondente al corrispettivo annuale (da dividersi in n. 11 fatture) per la gestione dei servizi educativi, attività di coordinamento e servizi ausiliari per la sezione lattanti.

Il Comune si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il servizio, qualora ne ravvisasse la necessità a motivo della riduzione del numero degli iscritti, a suo insindacabile giudizio, nei limiti del 25% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

In tal caso il Responsabile della corretta esecuzione del contratto comunicherà la variazione all'Impresa con lettera raccomandata, con preavviso di almeno 15 giorni, salvi casi di urgenza. Qualsiasi variazione in diminuzione o in aumento delle ore o delle persone da adibire al servizio in oggetto, nei limiti della percentuale sopra indicata, non darà diritto per l'Impresa aggiudicataria ad alcun conguaglio o rimborso aggiuntivo del prezzo orario risultante dall'offerta.

I corrispettivi contrattuali così come determinati al momento dell'aggiudicazione, rimarranno fissi ed invariati per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio.

Successivamente con cadenza annuale, si potrà procedere ad una revisione dei corrispettivi sulla base dell'indice ISTAT FOI generale assumendo come termine di riferimento il mese di aggiudicazione del servizio.

### **ART. 3 -TERMINI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

I servizi dovranno essere svolti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge nazionali e regionali e secondo quanto indicato nel presente Capitolato. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, ad adeguare le modalità di prestazione dei servizi oggetto di aggiudicazione alle eventuali variazioni normative e

regolamentari che dovessero essere introdotte successivamente.

I servizi di cui all'art. 1, da prestarsi al di fuori di ogni rapporto di subordinazione nei confronti del Comune di Viù, comprendono le prestazioni connesse al regolare funzionamento dei servizi di seguito specificati, con la precisazione che il servizio potrà inoltre comprendere anche prestazioni qui non espressamente indicate ma comunque connesse con il servizio oggetto dell'incarico.

#### **ART.4 -DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

Il bando ha per oggetto l'affidamento del servizio educativo del nido oltre alle prestazioni ausiliarie. Il numero massimo di bambini accoglibili complessivamente nelle due sezioni ammonta a n.24.

Tale servizio, inteso come “servizio socio – ludico – educativo” d'interesse pubblico nel quadro della politica generale, formativa della prima infanzia e sociosanitaria dell'Ente Locale, accoglie bambini dai 6 ai 36 mesi, concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione nel rispetto delle norme di cui al Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2026.

Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, l'appaltatore dovrà avvalersi di personale di provata capacità, onestà, e moralità, idoneo alle funzioni richieste dal servizio. In particolare, il personale addetto alla cura dei bambini dovrà essere dotato di idoneo titolo di studio e/o abilitativo come meglio descritto all'art. 8.

Prestazioni richieste:

##### **a) Servizio Educativo - Sezione Lattanti e Divezzi**

Gli operatori incaricati dall'Impresa aggiudicataria dovranno svolgere le proprie attività, come segue:

- presa in consegna degli utenti assegnati con particolare riferimento alle indicazioni fornite dal Comune di Viù ed alle eventuali prescrizioni fornite dal Responsabile del Servizio che sovrintende al regolare funzionamento del servizio asilo nido;
- assistenza agli utenti assunti in carico, con espletamento di tutte le funzioni educative svolte all'interno del nido: accoglienza e rapporto con i genitori, igiene personale dell'utente, attività ludica ed educativa, merenda e uscita;
- partecipazione ai momenti di équipe, programmazione e formazione;

L'orario del servizio standard è dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì, nei giorni di apertura previsti dal Calendario educativo annuale. Quest'ultimo sarà comunicato ogni anno dall'Ufficio comunale preposto. Per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori potrà essere istituito un servizio di pre-nido (dalle 7,30) e del post-nido (dalle 16,00 alle 17,30), che sarà gestito con accordo separato.

Il numero di personale educativo richiesto è calcolato in base al numero di bambini iscritti, come specificato all'art. 8 del presente capitolato.

Il suddetto servizio prevede, ovviamente, la cura e l'igiene personale dei minori (cambio pannolini, pulizia, ecc.) e tutto quanto necessari per una idonea assistenza educativa.

Il servizio dovrà essere articolato in turni giornalieri fino a 35 ore settimanali, atti a garantire il rapporto medio educatore bambini, di norma 1 a 6.

Dovrà essere previsto un monte ore di n. 45 ore per ogni anno educativo per attività di programmazione, incontri con genitori, feste, gite, ecc. in quanto anche tutto il personale educativo deve partecipare agli incontri di équipe periodici, alle riunioni con i genitori, ai momenti formativi, stabiliti in sede di programmazione annuale. In tali occasioni saranno possibili variazioni sul consueto orario giornaliero.

Le attività proposte saranno realizzate tenendo presente le fasce d'età e le esigenze dei minori e dovranno rispondere alle finalità previste nel Regolamento comunale.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire la presenza continuativa degli stessi operatori assegnati allo svolgimento del servizio, i quali saranno sostituiti, senza nessun onere aggiuntivo per il Comune di Viù, nel corso dell'appalto solo in caso di assenza per malattia, ferie o per altri motivi contrattualmente previsti (congedo ordinario, permessi, ecc.), da comprovare mediante attestazione scritta e documentata a cura dell'Impresa Aggiudicataria

La sostituzione dovrà prevedere l'utilizzo di educatori di pari professionalità, preventivamente individuati come personale idoneo alla sostituzione. Gli operatori addetti alle sostituzioni dovranno quindi conoscere anticipatamente il servizio con relativa utenza, al fine di poter prestare l'intervento professionale al momento richiesto in modo appropriato.

##### **b) servizi ausiliari**

L'impresa è tenuta a garantire il servizio di pulizia.

La pulizia ordinaria deve essere garantita per almeno un'ora e mezza al giorno per cinque giorni alla settimana, al termine delle attività educative. I locali che dovranno essere posti a quotidiana igienizzazione sono:

- gli spazi delle attività educative;
- l'ingresso della Sezione e lo spazio adibito all'accoglienza utenti, con i relativi armadietti;
- il locale cambio pannolini;
- il dormitorio;
- il servizio igienico e spogliatoio per il personale.

Inoltre, una volta al mese, nonché nelle settimane antecedenti l'inizio dell'anno educativo, dovranno essere assicurate pulizie straordinarie (circa 4 ore al mese durante la chiusura del Nido) dei locali, con igienizzazione degli spazi sopra menzionati, attrezzature, giochi, pulizia dei vetri e, all'occorrenza, degli spazi esterni.

Le attività di pulizia in argomento si riassumono con il seguente protocollo:

### **DETERSIONE E SANIFICAZIONE DI TUTTE LE SUPERFICI**

Rimozione dello sporco e riduzione della quantità di germi presenti (in particolare: rimozione della maggior parte dei germi patogeni);

Ogni giorno deve essere garantita un'efficace ventilazione degli ambienti con periodiche aperture delle finestre (n.b.: non arieggiare le zone durante l'attività per non creare movimento di polvere);

Le operazioni di detersione e sanificazione devono interessare tutte le superfici, compreso il pavimento, gli arredi, nonché tavoli sedie, porte e maniglie. Il risciacquo deve essere accurato.

### **VETRI, LAMPADARI, PARETI LAVABILI, TERMOSIFONI, PARTI ALTE DEI MOBILI**

I vetri, i lampadari, le pareti lavabili, i termosifoni e le parti alte dei mobili devono essere lavati ogni mese, o più spesso se è necessario, con acqua e detergente.

### **PARETI NON LAVABILI E SOFFITTI**

Una volta ogni quindici giorni deve essere effettuata l'asportazione meccanica delle eventuali ragnatele.

### **LETTINI E DORMITORIO**

I lettini e l'intero dormitorio devono essere mantenuti puliti con ogni accuratezza; la biancheria (coperte, cuscini e lenzuolini devono essere sempre puliti).

### **TETTARELLE, CIUCCI, BIBERONS**

Detersione e disinfezione, con applicazione di lavaggio in lavastoviglie a temperature oltre 80°; infine, asciugatura in lavastoviglie.

### **GIOCATTOLI**

Per i giochi che abitualmente si portano alla bocca è necessario procedere ogni giorno alla detersione come segue:

- 1) Lavaggio con acqua calda e prodotti idonei;
- 2) risciacquo accurato.

### **BAGNO DEL PERSONALE**

Detersione e lavaggio quotidiano, nonché al bisogno, con acqua calda, con particolare riguardo a pavimenti, rubinetti, lavandini, maniglie, porte, pulsanti.

### **CONTENITORI PER PANNOLINI SPORCHI**

Devono essere ampi, muniti di coperchio e apertura a pedale/basculante. Il sacchetto all'interno deve essere cambiato più volte al giorno. Almeno una volta alla settimana è necessario procedere alla detersione, seguita dalla disinfezione.

### **MATERIALE DI PULIZIA**

Al termine delle pulizie quotidiane, ogni materiale utilizzato per le pulizie (spugne, stracci, etc.) deve essere lavato in acqua calda con detersivo e successivamente risciacquato.

### **ART. 5 -COORDINAMENTO**

Al fine di garantire la corretta attuazione delle attività educative, l'Impresa Aggiudicataria dovrà indicare, in sede di presentazione del progetto, un "Coordinatore Pedagogico" che dovrà essere assicurato per 4 h mensili e un referente individuato tra il personale educativo preposto.

Il coordinatore dovrà essere presente sul territorio almeno 1 ore a settimana e comunque quando e ove ulteriormente richiesto dal Responsabile comunale del Servizio, per un confronto sull'andamento delle

diverse attività nonché la verifica degli orari effettuati e degli importi da fatturare.

La ditta appaltatrice è tenuta ad organizzare incontri di équipe prefissati nell'ambito della programmazione annuale e altri momenti di confronto a cui gli Educatori/Educatrici sono tenuti a partecipare.

Le ore per confronti d'équipe, che resteranno a carico dell'Impresa, saranno quelle indicate in offerta.

#### **Art. 6 - FORMAZIONE**

Dovrà inoltre essere assicurata la formazione continua di Educatori/Educatrici, su valutazione dell'équipe e del Responsabile comunale di riferimento.

Circa la risposta al bisogno formativo del personale si ritiene elemento minimo la concessione di almeno 25 ore annuali per ciascun operatore di assistenza utenti asilo nido e sostituzione personale ausiliario. In particolare, prima dell'avvio di ogni anno educativo dovranno essere assicurate almeno n. 6 ore di formazione al personale.

Le ore dedicate alla formazione si considerano completamente a carico dell'Impresa Aggiudicataria e sono comprese nel prezzo orario di offerta.

#### **ART. 7 -ELEMENTI ORGANIZZATIVI**

In generale, l'I.A. si impegna ad assicurare le seguenti mansioni:

- coordinare il personale in modo funzionale all'assetto organizzativo dei Servizi educativi di riferimento;
- garantire le sostituzioni del personale assente con le modalità di cui al precedente art. 4;
- rimuovere qualsiasi ostacolo di tipo logistico-organizzativo che impedisca l'esecuzione dell'intervento professionale o ne comprometta il buon esito.
- comunicare qualsiasi evento di carattere straordinario che riguardi l'andamento dei servizi;
- interfacciarsi sistematicamente con il personale comunale, al fine di fornire periodicamente dati aggiornati sull'andamento lavorativo, il grado di soddisfazione, i problemi e le esigenze rilevati;
- tenere costanti rapporti con il Responsabile comunale del Servizio, per condividere verifiche e valutazioni.

Sono, inoltre, di competenza dell'Appaltatore:

- la programmazione di attività educative e di apprendimento rispondenti ai bisogni di crescita sul piano psicologico, intellettuale e fisico dei bambini, volte a favorire lo sviluppo cognitivo e fisico/motorio dei bambini in conformità al Progetto Educativo elaborato e presentato dall'operatore economico in sede di partecipazione alla gara;
- l'organizzazione di attività ludiche volte a favorire lo sviluppo emotivo e sociale dei bambini;
- l'organizzazione pedagogica e funzionale degli spazi interni ed esterni e dei materiali in relazione agli obiettivi educativi individuati;
- l'organizzazione del lavoro dell'équipe educativa dandone informazione al Comune di Viù;
- la gestione delle relazioni e delle comunicazioni con le famiglie;
- il raccordo e collaborazione con gli altri servizi educativi presenti sul territorio;
- l'attività di assistenza, vigilanza, cura e igiene personale dei bambini;
- la fornitura di materiale ludico e didattico di uso corrente quale cancelleria, colori, materiali per la manipolazione e quanto necessario per lo svolgimento delle attività di cui sopra;
- la compilazione di appositi registri degli interventi e delle presenze prestati;
- l'emissione mensile di fattura intestata al Comune di Viù con in allegato indicazione analitica delle ore effettuate dall'operatore che sostituisce il personale ausiliario.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità richieste di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente Capitolato, sollevando pertanto il Comune di Viù e da oneri di istruzione del personale incaricato.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna, inoltre, a garantire la presenza degli operatori agli eventuali incontri indetti dal Coordinatore del Servizio in caso di problemi che dovessero insorgere nella conduzione del servizio. Le ore di presenza ai sopra citati incontri non sono comprese nel monte ore e si intendono a carico dell'Impresa Aggiudicataria

Prima dell'avvio dell'erogazione dei servizi, l'Impresa Aggiudicataria individuerà **un referente amministrativo** (il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Stazione Appaltante) e un recapito mail organizzativo che dovrà essere mantenuto in funzione permanente per tutta la durata

dell'appalto.

Il referente, in particolare risponde sull'organizzazione del servizio e sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza del personale e di rispetto del DUVRI.

### **Interruzione del Servizio**

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente dell'Impresa Aggiudicataria come del Comune di Viù, che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate causa di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili.

## **ART. 8 - PERSONALE**

### **a) Requisiti**

Il funzionamento dell'asilo nido comunale deve essere assicurato da personale educativo e da personale addetto ai servizi ausiliari in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente regionale e nazionale in materia.

- b) All'inizio dell'anno educativo l'Impresa Aggiudicataria deve inviare alla Stazione Appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale impegnato nel servizio (educativo ed ausiliario), le specifiche mansioni e il titolo professionale.
- c) Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d'anno educativo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante
- d) L'Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente – qualora lo standard programmatico previsto risultasse alterato, nonché di quello che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica verifica della Stazione Appaltante. Atal fine dovrà predisporre e comunicare le modalità di sostituzioni che garantiscano in tempi brevi e certi il reclutamento del personale.
- e) Il personale impiegato deve:
  - garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati, mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro;
  - mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità e attitudine alla relazione con i bambini, alla loro sorveglianza e cura;
  - essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto;
  - assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
  - avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario (disponendo di avere sempre un ricambio presso la struttura).

In caso di mancanze nei doveri di servizio da parte del personale impiegato, la Stazione Appaltante potrà chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto. L'Impresa Aggiudicataria provvede, ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta della Stazione Appaltante non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale, l'Impresa Aggiudicataria si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni all'Impresa Aggiudicataria derivanti dal comportamento del proprio personale, anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento.

### **b) Adempimenti**

L'Impresa aggiudicataria deve assorbire nel proprio organico, senza periodo di prova, tutto il personale a tempo indeterminato e determinato in possesso dei requisiti professionali come previsti dalla vigente normativa e che risulta attualmente operante nei servizi oggetto dell'appalto affidato a una Cooperativa,

salvo esplicita rinuncia individuale, assicurando allo stesso personale ogni tutela per astensione in caso di maternità, infortunio, malattia, aspettativa al momento dell'avvio dell'appalto, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa, infortunio, malattia, aspettativa o distacco sindacale. Per il personale a tempo determinato, l'Impresa Aggiudicataria dovrà prevedere una prelazione in caso di ulteriore bisogno o per eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato.

L'assorbimento dovrà essere attuato integralmente secondo il CCNL delle Cooperative Sociali, riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta presso l'ente nelle precedenti aziende con i relativi scatti di anzianità che ogni lavoratore ha maturato. Farà fede la dichiarazione sottoscritta dalla Cooperativa uscente avallata dal Responsabile del Settore Educativo-assistenziale dell'Ente. Parimenti si procederà nel tener conto dell'anzianità già maturata all'atto del passaggio per gli operatori i cui scatti matureranno dopo l'avvio del nuovo appalto.

A tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nei servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere applicati il CCNL delle Cooperative Sociali vigente sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e successivi rinnovi, con riferimento alla qualifica corrispondente, alle mansioni svolte ed al netto di ogni onere richiesto a titolo di quota associativa od ad altro titolo, indipendentemente da ogni eventuale accordo interno o decentrato, che non potrà in ogni caso comportare un trattamento economico e previdenziale inferiore a quello previsto dal relativo CCNL delle Cooperative Sociali e dagli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi.

A tutto il personale dovranno essere applicati inoltre il Contratto Integrativo Regionale (se vigente) e successivi rinnovi, firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale.

A tutto il personale si dovranno applicare lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), compreso l'articolo 18, nonché le norme relative alle assicurazioni, alla tutela e all'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a carico dell'Impresa Aggiudicataria tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

### **c) Requisiti professionali**

#### **PERSONALE EDUCATIVO:**

Le figure educative operanti nell'Asilo Nido dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- diplomi di liceo Socio-Psico-Pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di liceo delle Scienze Umane;
- diploma di tecnico per i servizi sociosanitari;
- attestato di specializzazione di Educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995 (fino ad esaurimento titolo);
- diploma di Dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione, curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

Inoltre, il personale educativo dovrà possedere esperienza professionale documentata in servizi educativi nella fascia di età 0-3 anni.

#### **COORDINATORE PEDAGOGICO:**

Il personale coordinatore, adeguatamente qualificato, dovrà possedere il titolo previsto dalla L. N. 55/2024 e s.m.i.:

- a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
- b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
- c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
- d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
- e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

#### PERSONALE AUSILIARIO:

Possesso dei requisiti e della formazione necessaria per il personale ausiliario scolastico (Diploma di scuola magistrale per l'infanzia o qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni)

**Entro 10 giorni dall'aggiudicazione** l'Impresa Aggiudicataria dovrà inviare al Comune l'elenco nominativo del personale operante.

L'elenco dovrà precisare per ogni operatore i seguenti dati:

- qualifica professionale
- posizione contrattuale
- posizione assicurativa
- curriculum vitae.

L'elenco trasmesso dovrà anche essere corredato da apposita dichiarazione rilasciata dal responsabile abilitato ad impegnare l'Impresa Aggiudicataria, attestante per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate e l'immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione e trasmesso, entro 24 ore, con documentazione integrativa al Comune.

Al fine di garantire la continuità nel servizio, l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, evitando un turnover non funzionale, tollerato solo per cause di forza maggiore.

**Non potrà essere previsto o autorizzato lo scambio delle mansioni tra personale con differente qualificazione professionale.**

#### **b) Numero di operatori previsti**

Il totale degli operatori che si prevede di impiegare per l'espletamento dei servizi richiesti è il seguente:

- |                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| - Servizi educativi (Educatori/Educatrici part-time) | n. 2 |
| - Servizi ausiliari:                                 | n. 1 |
| - Coordinamento                                      | n. 1 |

Il numero complessivo delle ore necessarie allo svolgimento degli interventi nei suddetti ambiti di servizio è stimato in complessive:

- 880 ore annue per Servizi educativi per n. 2 Educatori/Educatrici part-time
- 4 ore mensili per attività di Coordinamento
- 1760 ore per servizi ausiliari

**Per ciascuna delle categorie professionali sopra elencate, è tassativamente richiesto il possesso del titolo di studio specifico o equipollente, correttamente impiegato nelle mansioni e con inquadramento contrattuale coerente alla mansione svolta e al titolo di studio posseduto.**

Il monte ore annuo sopra previsto sarà convenzionalmente utilizzato per determinare il valore del contratto che sarà stipulato con l'Impresa Aggiudicataria.

I giorni e gli orari degli interventi prestati potranno subire variazioni in relazione al modificarsi delle necessità di servizio.

L'Impresa Aggiudicataria sarà comunque obbligata ad espletare il servizio oggetto dell'appalto in funzione delle esigenze che si evidenzieranno nel corso della durata dell'appalto stesso.

#### **c) Norme di Comportamento**

Gli operatori nell'espletamento del loro lavoro, svolto secondo la specifica deontologia professionale, dovranno:

- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di intervento
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008;
- provvedere alla puntuale e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore lavorative svolte.

Al personale è fatto obbligo:

- di non accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi;
- di riferire al coordinamento dell'asilo nido ogni dato rilevante ai fini del monitoraggio dell'intervento
- di non sottostare a richieste di servizio da parte dell'utente che non siano state concordate in équipe
- di favorire l'azione di verifica e valutazione da parte del coordinamento dell'asilo nido sui risultati conseguiti
- di avere attenzione relazionale non solo nei confronti del destinatario dell'intervento ma anche nei confronti dei familiari dello stesso;
- di non stipulare accordi privati extra orario lavorativo con gli utenti del servizio ai fini dell'esecuzione di prestazioni assistenziali aggiuntive.

#### **d) Ulteriore formazione**

L'Impresa Aggiudicataria si impegna a garantire a ciascun operatore la partecipazione anche a eventuali percorsi appropriati di formazione, attinenti alla tipologia di servizio in cui il personale è impiegato, promossi dal Servizio comunale.

#### **e) Organizzazione dell'Impresa Aggiudicataria**

L'aggiudicatario per lo svolgimento anche di attività di supporto e di valutazione degli inserimenti lavorativi, ove non abbia disponibilità di una sede fisica sul territorio comunale o comunque in un raggio territoriale non superiore a 30 Km, dovrà impegnarsi ad acquisirla entro la data di stipula del contratto a pena di decadenza.

L'impresa aggiudicataria Ditta aggiudicataria fissa un recapito, dotato di idoneo collegamento telefonico, e-mail, in funzione permanente durante tutto il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito, almeno durante gli orari di apertura del servizio, presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione di interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

Se l'Impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale, in essere e futuro, di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente.

In ogni caso al personale dovranno essere corrisposti i contributi previdenziali sul salario reale e non su quello convenzionale.

L'azienda dovrà assumere i lavoratori e le lavoratrici con contratti di lavoro di tipo subordinato e provvedere a stipulare contratti individuali di lavoro con le specifiche previste dall'Art. 23 del CCNL delle Cooperative Sociali.

La retribuzione sarà erogata con il sistema della mensilizzazione e non con il pagamento ad ore.

Si precisa che per tutti gli altri istituti contrattuali (es. malattia, infortunio, lavoro straordinario, permessi) si dovrà far riferimento a quanto previsto nel CCNL cooperative sociali vigente e le eventuali specifiche disposizioni di legge.

L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dal Comune di Viù direttamente o tramite altri Enti preposti al controllo, comporta la possibilità di risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad erogare e rendere effettivamente esigibile lo stipendio, così come previsto dal CCNL, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo alla prestazione lavorativa.

È fatto divieto assoluto di applicare regolamenti interni peggiorativi dei suddetti contratti, anche se trattasi di cooperative che ne facciano utilizzo nei confronti dei propri soci. La mancata applicazione degli obblighi sopracitati, il mancato pagamento dei salari mensili, compresa la tredicesima e quattordicesima mensilità, o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi (in questo caso anche per una sola mensilità) per qualsiasi ragione, saranno motivo di rescissione, con effetto immediato, del contratto di appalto. Per il ritardo nel pagamento degli emolumenti e oneri riflessi sopra elencati rispetto alla data mensile stabilita nel presente capitolato, dopo n. 3 solleciti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto senza preavviso.

In quest'ultimo caso, il Comune si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, dopo aver provveduto all'incameramento della cauzione in qualsiasi forma costituita. L'Impresa Aggiudicataria fornirà, su richiesta, copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali

relativi ai propri addetti impiegati nei servizi appaltati.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori amministrativi del Comune sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito con il Comune.

L'Impresa Aggiudicataria garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, la fornitura e l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti e di ogni altro obbligo di legge.

## **Art. 9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

### **A) Condizioni generali di partecipazione**

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti di cui all'art. 65 del D.LGS. 36/2023 e s.m.i., con i limiti ivi espressamente indicati.

Per partecipare alla gara le Imprese dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

-iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

*oppure*

- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel settore di cui al servizio di cui trattasi, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o un uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) oppure all'Albo nazionale delle Cooperative (che sostituisce il registro dell'ufficio prefettizio).

*oppure*

-all'Albo nazionale delle Cooperative (che sostituisce il registro dell'ufficio prefettizio) per le attività oggetto del presente appalto (servizi educativi ed ausiliari)

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare in più R.T. o consorzi, a pena di esclusione del concorrente individuale e dei raggruppamenti o consorzi ai quali partecipa.

### **B) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti (R.T.) e Consorzi**

La partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi è disciplinata dal D. Lgs. 36/2023 ed in particolare dall'art. 68 e 97 a cui si rimanda.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante

I raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'articolo 68 del D. Lgs. 36/2023 sono tenuti a specificare, in sede di offerta specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **C) Ulteriori requisiti di partecipazione**

Per partecipare alla procedura, oltre ai requisiti di cui al punto del presente disciplinare, i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

**a)** di aver svolto negli ultimi due anni scolastici antecedenti alla data del presente, servizi analoghi a quello oggetto del presente capitolato (SERVIZI EDUCATIVI).

I concorrenti dovranno indicare i seguenti elementi: la pubblica amministrazione o ente se trattasi di scuole paritarie, presso la quale è stato svolto il servizio, tipologia del servizio svolto, data di inizio e termine, relativo importo contrattuale al netto dell'IVA.

### **D) Avvalimento**

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine, ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023 il concorrente allega:

- a) una propria dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
  - b) una dichiarazione, resa dall'impresa ausiliaria e sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultima, attestante il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articoli 94-95-96-97 del D.LGS. 36/2023 e s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 104 co. 7 D. Lgs. n. 36/2023.
  - d) una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 65 D. Lgs. 36/2023;
- Ai fini dell'avvalimento si precisa che:
- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
  - non è ammessa la partecipazione contemporanea alla procedura dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
  - Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 222, comma 13 del D. Lgs. 36/2023.

#### **ART. 10 - SOPRALLUOGO**

Stante la tipologia di servizi richiesti, non si valuta come obbligatorio un sopralluogo presso i locali dell'Asilo Nido.

#### **ART. 11 - IRREGOLARITÀ ESSENZIALI, IRREGOLARITÀ NON ESSENZIALI ED ESCLUSIONI**

La Commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 36/2023, può invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste, obbliga la stazione appaltante ad assegnare al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si ricorda che la mancanza del possesso dei requisiti di partecipazione così come il mancato rispetto dei termini di presentazione dell'istanza costituisce causa di esclusione senza possibilità di regolarizzazione.

#### **ART. 12 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura prevista per la scelta del contraente è quella ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D. LGS 36/2023 e s.m.i. mentre il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La successiva offerta sarà valutata in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi:  
**-qualità** del servizio: punti 70

Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione dell'OFFERTA TECNICA: (progetto massimo 15 pagine formato A4 interlinea 1,5, carattere Times New Roman 12):

| N. | CRITERI                                      | SUB-CRITERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MAX PUNTI |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Organizzazione del Servizio                  | <p>Modalità operative, verifiche periodiche, affiancamento e supporto psicologico, modalità di organizzazione del personale per assicurare continuità del servizio e di sostituzione del personale assente ed in particolare:</p> <p>1. Gestione dell'EQUIPE di operatori impegnata nelle attività di cui al capitolato speciale d'appalto: fino ad un massimo di <b>punti 15</b> così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modalità di organizzazione, scelta e coordinamento del personale educativo per assicurare la continuità del servizio in relazione alla frequenza dei bambini e all'articolazione oraria della giornata da punti 0 fino ad un massimo <b>punti 10</b></li> <li>- per le modalità di sostituzione ordinarie e urgenti del personale assente da punti 0 fino ad un massimo <b>punti 5</b></li> </ul> <p>2. formazione, verifiche e supporto psicologico: <b>punti 10</b></p> | 25        |
| 2  | Qualità del progetto pedagogici              | <p>In relazione ai contenuti teorici, metodologici e operativi del progetto, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modalità di inserimento dei bambini al nido</li> <li>- comunicazione tra operatori della Ditta e famiglie, e tra operatori della Ditta e amministrazione comunale</li> <li>- modalità di osservazione, verifica e documentazione adottate</li> <li>- attività attinenti al contesto ambientale</li> <li>- inserimento del progetto nell'ambito 0-6 (sistema integrato dei servizi)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25        |
| 3  | Messa a disposizione di materiale di consumo | <p>Messa a disposizione di pannolini, materiale igienico sanitario e di materiale ludico didattico da utilizzare per le attività educative.</p> <p>Messa a disposizione di materiale di pulizia eco-sostenibile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10        |
| 4  | Servizi svolti                               | Dichiarazione dei servizi svolti nel medesimo ambito, oggetto di appalto, nell'ultimo triennio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5         |
| 5  | Altre migliorie                              | Il concorrente può offrire, a sua discrezione, ogni altra miglioria che ritiene utile per un eccellente espletamento del servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5         |

**b) OFFERTA ECONOMICA: max. 30 punti**

Il punteggio dell'offerta economica sarà attribuito attraverso la seguente formula:

$$PE = \frac{PE \text{ max} * P \text{ min}}{P}$$

Dove:

PE = punteggio da attribuire all'offerta economica

PE max = massimo punteggio attribuibile

P min = prezzo più basso fra quelli offerti in gara

P = prezzo offerto dal concorrente

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

Il Comune di Viù si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. n. 827/1924, e congrua a sua discrezione;
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

Il Comune di Viù potrà procedere a verifiche, anche a campione, nei casi di cui all'art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/00, al fine di effettuare:

- i controlli di cui all'art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/00, riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 445/00, in capo agli altri concorrenti non aggiudicatari;
- le verifiche consentite dalla legge, riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/00, in capo agli altri concorrenti non aggiudicatari.

**ART. 13 - CONTROLLI E VERIFICHE DI GESTIONE**

Il Comune avrà piena facoltà di controllare e verificare l'attuazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato. L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni l'Impresa Aggiudicataria dovrà rendere conto al Comune di Viù, nell'ambito delle diverse forme di verifica che questo potrà attivare.

**ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, all'atto della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione mediante fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo. La cauzione definitiva dovrà essere intestata direttamente al Comune di Viù – Piazza V. Veneto n. 2 – 10070 VIU' (TO) - C.F.:83002150015 - P.IVA: 01726630013.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della concessionaria, tale cauzione, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto dell'Amministrazione concedente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, potrà essere incamerato nelle more della definizione della controversia.

Il Comune di Viù ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per garantire la continuità del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dall'appaltatore, per la parte incamerata.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo dell'importo sarà effettuato nei tre mesi successivi alla conclusione del contratto e verrà autorizzato con apposito atto formale sottoscritto dal Responsabile del Settore Educativo-assistenziale dell'Ente. Entro detto termine il Comune procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi del gestore, ivi compresi quelli nei confronti del personale.

**ART. 15 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico all' Impresa Aggiudicataria; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Comune, nonché quella per gli

infortuni del personale addetto al servizio. L'Impresa Aggiudicataria è responsabile per danni cagionati a terzi, agli utenti del servizio e al personale del Comune, dall'Impresa Aggiudicataria stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio.

I danni arrecati colposamente dall'Impresa Aggiudicataria e, per esso, dai suoi dipendenti, alla proprietà del Comune saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Impresa Aggiudicataria non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, il Comune si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'A.I. ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'A.I.; qualora l'Impresa Aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile della corretta esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, degli utenti del servizio e del personale tutto del Comune derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Impresa Aggiudicataria dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di € 2.500.000,00 per anno assicurativo con i seguenti sottolimiti:

- Responsabilità civile verso TERZI € 2.500.000,00 per sinistro;

- Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) € 2.500.000,00 per sinistro con il sottolimito di € 1.000.000,00 per prestatore d'opera;

- essere stipulata ed esibita al Comune entro la data di avvio del servizio;

- avere durata non inferiore a quella del contratto. In caso contrario sarà obbligo dell'appaltatore alla scadenza del contratto vigente depositare presso il Comune copia del nuovo contratto che dovrà sempre prevedere i requisiti richiesti.

Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Impresa Aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Impresa Aggiudicataria medesimo;

- l'Impresa Aggiudicataria si impegna a fornire alla scadenza annuale del contratto prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza;

- premesso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora l'Impresa Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 18 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa Aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

#### **ART. 16 – PENALI**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune di Viù di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, il Comune stesso, fermo restando quanto previsto in altri articoli del presente Capitolato e fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- € 250,00 per ogni giorno di mancata sostituzione o mancata presenza del personale

L'elenco delle succitate penali non è da intendersi esaustivo: l'A.C. si riserva di applicare una penale da € 250,00 a € 2.500,00 per il mancato rispetto di quanto presente nel capitolato e nell'offerta presentata. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione da parte dell'A.C. della inadempienza mediante raccomandata, rispetto alla quale l'Impresa Aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. In ogni caso è obbligo dell'Impresa Aggiudicataria dare comunicazione all'A.C. delle procedure correttive adottate per verificare il ripetersi dell'infrazione. Il Comune si riserva, in caso di constatata applicazione di almeno 5 (cinque) penali e indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Impresa Aggiudicataria inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 17 – Inadempimenti e risoluzione del Contratto**

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Impresa Aggiudicataria dal Responsabile del Servizio dell'Ente a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax o posta

elettronica certificata; entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione l'Impresa Aggiudicataria può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Comune, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art.11 o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Settore Educativo-assistenziale del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza dell'Impresa Aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; -esecuzione del servizio con personale non in possesso di idonei requisiti per la prestazione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
- applicazione di n.5 (cinque) penalità di cui al precedente art 11;
- cessione dell'Azienda in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni del D.Lgs. 36/2023;
- in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- subappalto al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;
- qualora l'Impresa Aggiudicataria non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora l'Impresa Aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 14;
- contegno abituale scorretto verso gli utenti ed ogni altro soggetto con il quale l'impresa entri in contatto in occasione dell'esecuzione del servizio, accertato dal Responsabile del Settore Educativo-Assistenziale del Comune di Viù anche tramite prove testimoniali, da parte dell'Impresa Aggiudicataria e/o del personale adibito al servizio;
- mancato rispetto di quanto disposto dalla L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi ed in particolare di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Comune può provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Impresa Aggiudicataria, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'Impresa Aggiudicataria, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune debba sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Impresa Aggiudicataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). Ove l'Impresa Aggiudicataria richieda la risoluzione del contratto, dovrà darne preavviso con 6 (sei) mesi di anticipo. La risoluzione anticipata comporterà una penale consistente nell'incameramento da parte del Comune di Viù del deposito cauzionale così come costituito all'atto di stipula del contratto.

#### **ART. 18 – RECESSO**

Il Comune può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'impresa:

- per motivi di pubblico interesse;
  - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
  - sopraggiunta disponibilità di convenzione Consip o centrale di committenza regionale qualora le condizioni siano più vantaggiose per la stazione appaltante (così come disposto dal D.L. 95/2012 cd. Spending Review)
- L'Impresa Aggiudicataria è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora il Comune intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato. Il Comune è in

ogni caso esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento. L'Impresa Aggiudicataria può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463).

#### **ART. 19 – PAGAMENTI E FATTURAZIONI**

Il corrispettivo dovuto dal Comune è corrisposto mediante fatture emesse con cadenza mensile posticipata. Dette fatture dovranno essere emesse in formato elettronico riportando CIG, codice Univoco, il periodo di riferimento, dettaglio quantitativo con la specifica del servizio a cui è rivolto. L'Impresa Aggiudicataria deve comunicare al Comune, prima della stipulazione del contratto, gli estremi del conto corrente, codice IBAN, intestazione ed agenzia su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata al Comune, il quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. Il Comune provvede ai pagamenti a mezzo mandato esigibile presso la propria Tesoreria, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture, comprovata dalla data di ricezione della PEC.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Impresa Aggiudicataria – a discrezione del committente-a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà del Comune di avvalersi della disposizione di cui ai precedenti artt. 13 e 15.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Responsabile del Settore Educativo-assistenziale dell'Ente, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Impresa Aggiudicataria. Resta fermo che i pagamenti di corrispettivi superiori ad euro 10.000,00 sono subordinati all'esito delle verifiche che il Comune, ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 603 e del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, è tenuto ad effettuare nei confronti dell'aggiudicatario tramite Equitalia s.p.a.

#### **ART. 20 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto. La cessione totale o parziale del contratto è nulla di diritto, salvo quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 con particolare riferimento all'art.119 del medesimo decreto, con diritto del Comune al risarcimento del danno in caso di inadempimento. Il subappalto è escluso.

#### **ART. 21 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DA INTERFERENZE**

L'Azienda Committente, valutati i costi in materia di sicurezza derivanti da interferenze come dettagliato nel DUVRI appositamente predisposto (Allegato), quantifica i costi nella somma non superiore ad € 250,00 annui.

#### **ART. 22 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Impresa Aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati personali del Comune dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali prima della stipula del contratto.

#### **ART. 23 – RISPETTO DELLE NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici e sub contraenti si impegnano al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione in sede di stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Amministrazione, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi; pagamenti di tributi; spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro). L'Appaltatore si impegna ad esibire, a semplice richiesta dell'Amministrazione, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo

precedente.

L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.

Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale ed in particolare il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporta, ai sensi della L. 136/2010, la nullità assoluta del contratto.

È a carico dell'aggiudicataria l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 (art. 3, comma 8).

#### **ART. 24 -SPESE E ONERI FISCALI**

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria.

#### **ART. 25 -CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Ivrea.

#### **ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia di Asilo Nido, Sicurezza e Contratti pubblici di servizi.

#### **ART. 27 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- **D.lgs. 65/2017**
- **Dlgs. 50/2016 e s.m.i. e 30/2023** per le parti ad ognuno applicabili
- **D.G.R. 12 Ottobre 2018, n. 28-7693** *Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi del servizio educativo in contesto domiciliare denominato nido in famiglia - Revoca D.G.R. 29/12/2004 n. 48-14482.*
- **D.G.R. 25 Novembre 2013, n. 20-6732** *Servizio per la prima infanzia denominato micro-nido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi - Revoca allegato A della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così come modificato ed integrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006.*
- **Delib.G.R. del 10 dicembre 2025 n. 3-1937** *Approvazione delle disposizioni per la disciplina dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali dei servizi educativi per l'infanzia.*
- **Delib.G.R. del 16 aprile 2013 n. 31-5660** *Servizio per la prima infanzia denominato centro di custodia – Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi – Revoca D.G.R. n. 19-1361 del 20/11/2000.*
- **Delib.G.R. 20 giugno 2008, n. 2-9002** *Approvazione direttive relative agli «Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato “sezione primavera”».*
- **L.R. 8 gennaio 2004, n. 1** *Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. (testo coordinato con le modifiche introdotte dalle ll.rr. 22/2007, 34/2008, 23/2015, 16/2016, 24/2016, 1/2017, 7/2017, 19/2018, 13/2019, 15/2020)*
- **Linee guida per la progettazione di un asilo nido**, Estratto del Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con Delib.G.R. 8 giugno 1975 nn. 54-3346 e Delib.G.R. 7 luglio 1976 n. 77-3869.
- **L.R. 15 gennaio 1973, n. 3** *Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli Asili-Nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione. (Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle ll.rr. 28/1974, 22/1975, 05/1976, 25/1977, 11/1979, 43/1979, 16/1980, 01/2004, 13/2019).*